



Repubblica di Lumenaria

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

Nota aggiuntiva alla sentenza n. 3 del 14 settembre 2022

Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale della Legge Ordinaria n. 4 del 13 settembre 2022, il ricorrente (sig. Giuseppe Blando) poneva l'accento sulla ragionevolezza o meno di porre in essere una più stringente disciplina penale per il contrasto alle micronazioni del Sestomondo.

Poiché la questione non poteva essere oggetto di un pronunciamento di questa Corte, in quanto assenti i parametri costituzionali del giudizio e non potendo altresì pronunciare giudizi di valore, questo Consiglio ha ritenuto opportuno divulgare una nota aggiuntiva alla sentenza, per permettere al legislatore di avere chiara la visione circa l'applicazione della nuova norma penale introdotta dalla legge sopra citata (di cui all'art. 2).

Per poter perseguire il reato di "danno all'immagine del micronazionalismo leonense" sarebbe necessario individuare un soggetto dotato di capacità e personalità giuridica da poter incriminare. Al contempo, è strettamente necessario, attenendosi ai principi del sistema penale lumenarense, che il reato abbia luogo nel territorio di Lumenaria o che ivi si verifichino le conseguenze del reato.

In primo luogo, innanzitutto, non sarebbe possibile vietare ad un cittadino lumenarense di fondare una micronazione, poiché ciò andrebbe in contrasto con i valori inviolabili e fondamentali insiti alla

natura stessa del micronazionalismo virtuale: nessuna legge potrebbe limitare, in alcun modo, la possibilità di esprimere e determinare, per mezzo della propria volontà, realtà e contesti diversi da quello lumenarense di appartenenza, poiché ciò farebbe venir meno la legittimità stessa della nascita di qualunque micronazione virtuale, in specie nel panorama leonense. È diverso, invece, l'approccio del voler limitare la possibilità di ottenimento di incarichi pubblici, per come previsto dalla Legge n. 1/2022 sul conflitto di interessi, poiché essa interviene non già per privare della cittadinanza chi decida, in maniera libera, di fondare una propria micronazione bensì per porre dei limiti alle possibilità di occupazione di cariche lumenarensi dello stesso cittadino in conflitto.

Dall'altro lato, invece, non sarebbe ugualmente possibile verificare in maniera razionale ed esatta la presenza di un eventuale danno all'immagine del micronazionalismo leonense, poiché di difficile interpretazione – eccessivamente lasciata, quindi, alla presunzione del giudice – l'entità della "ludonazione".

Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover trasmettere un ragionevole monito al legislatore lumenarense, affinché possa intervenire a sanare la materia trattata, passibile di nuove pronunce di questa Corte per giudicare la legittimità costituzionale di un'eventuale applicazione della legge penale in esame.

Dato in Lumenaria, addì 15 settembre 2022.



F.to i Consiglieri di Stato

Dott. Vittorio Canovi

Dott. Salvatore Giordano

Dott. Vincenzo Iemma

Dott. Filippo Zanardi